



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 27-02-2026

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventisei e questo giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 09:13 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE Alberto Aloisi.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Listorti Marina	P	Ricceri Iacopo	P
Lenzi Ilaria	P	Ricceri Metello	P
Serafini Francesca	P	Venezia Paola	A
Buoncristiani Matteo	P	Aloisi Alberto	P
Ciampi Francesco	P	D'Ambra Riccardo	A
Manni Giacomo	P	Betti Emanuele	A
Giorgieri Mirjam	A	Boscaglia Stefano	P
Pecorini Andrea	P	Grassini Marco	P
Stella Francesca	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Marianna Masella, incaricata della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal d. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- l'articolo 162 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal d. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- con il d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'articolo 3 del sopra citato d. Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

richiamato l'articolo 11 del d. Lgs. 23 giugno 2011, così come modificato ed integrato dal d. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e, in particolare il comma 14, secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio da adottare risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028, che assume funzione autorizzatoria, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, nonché dai relativi riepiloghi;
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 a fini conoscitivi, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 12 del d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, contenente l'articolazione delle tipologie di entrata in categoria e dei programmi di spesa in macroaggregati;

- nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, redatta sulla base del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d. Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato d. Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

considerato che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del d. Lgs. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

considerato inoltre che dal 2019 tutti gli enti sono soggetti ai nuovi vincoli di finanza pubblica, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, che ha modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, con nuove disposizioni finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio;

visto il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, che dispone il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione triennale 2026/2028 degli Enti Locali alla data del 28/02/2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze (*si veda al riguardo il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che «Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione*).

considerato che Arconet, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione, con Faq n. 54 del 28 dicembre 2023 ha precisato che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione possono indicare, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel Decreto Ministeriale di rinvio del termine;

rilevato quindi che non è richiesta una specifica delibera consiliare di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino al 28 febbraio 2026, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

preso atto che il Decreto di differimento dei termini di approvazione del Bilancio degli Enti Locali sopra citato ha tenuto conto delle richieste presentate con nota congiunta da A.N.C.I. e U.P.I. in data 04/12/2025 e per le motivazioni ivi espresse, riferibili anche al Comune di Follonica e così riassumibili:

- incertezza sui contenuti e l'applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026;
- complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio;

considerato che il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028, nonché la legge di Bilancio per lo stesso periodo di tempo approvati con legge n. 199 del 30/12/2025, costituiscono atti di programmazione e pianificazione finanziaria e gestionale anche per i Comuni, unitamente agli ulteriori strumenti programmatici che sono stati inseriti nel DUP, con particolare riferimento al “Programma annuale e Triennale delle Opere Pubbliche” (POP 2026/2028); al “Programma Triennale degli Acquisti” ed all’”Elenco dei Beni suscettibili di valorizzazione - Aggiornamento del Piano delle Alienazioni”.

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 approvata in data 03/02/2026 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2026/2028, redatto per Missioni Programmi titoli e Titoli Tipologie e i relativi allegati finanziari previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/06/2025, è stato approvato il Rendiconto per l'anno 2024, dal quale si evince che la gestione chiude con un avanzo d'amministrazione di euro 43.042.670,00, di cui euro 25.877.548,94 per quote accantonate, euro 15.061.759,24 per quote vincolate, oltre ad € 484.946,41 destinate a spese d'investimento ed euro 1.618.415,41 quale avanzo libero;
- che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L; il dato è stato calcolato nell'ultimo rendiconto utile anno 2024 e i nuovi parametri approvati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Finanze, in data 04/08/2023, sono attualmente applicabili;

dato atto altresì che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dai Dirigenti Responsabili dei servizi, alle esigenze attuali e agli obiettivi di gestione ordinari e storicizzati, nonché sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2026/2028;

rilevato che al bilancio di previsione 2026-2028 sono state applicate le seguenti quote della parte vincolata del risultato presunto di amministrazione 2025, come risultante dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2025 presunto e dall'Allegato A/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto”, allegati e approvati con il presente atto:

(Si veda anche la Nota Integrativa Paragrafo n. 3 pag. 81-82)

PARTE VINCOLATA:

- € 200.000,00 vincoli di legge – vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;

- € 200.000,00 vincoli di legge – vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, derivanti entrate di parte corrente, accertate ed incassate. Tali risorse, originariamente destinate al finanziamento di spese correnti, sono, con il presente atto, vincolate al finanziamento delle spese relative alla gestione dell’ippodromo, nelle more dell’affidamento in concessione;

visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

preso atto, in materia di Tassa Rifiuti TARI, di quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, come modificato dal comma 677 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce quanto segue:

*“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al **31 luglio** dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

considerato, pertanto, nei termini indicati al punto precedente saranno approvate le Tariffe TARI per l’esercizio in corso, sulla base del “Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2026 ai fini TARI”;

visti gli artt. 37 del D.Lgs. 36/2023 e 172 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale delle opere pubbliche, che costituisce presupposto essenziale all’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028;

richiamate le seguenti deliberazioni con il relativo oggetto:

- Delibera del Consiglio comunale n. 31 del 23/04/2021: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria - legge 160/2019 – approvazione, da ultimo modificato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 27 Febbraio 2026;
- Delibera di Giunta comunale n. 354 dell'1/12/2023: Approvazione tariffe canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e concessione per l'occupazione delle aree destinate al mercato anno 2024;
- Delibera di Giunta comunale n. 4 del 9/01/2024: Canone unico patrimoniale - CUP - maggiori occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti di pubblico esercizio ai sensi art. 11, comma 8, della legge 30 dicembre 2023 n.214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2024);
- Delibera del Consiglio comunale n. 67 del 22/12/2025: Modifiche al Regolamento Tassa sui Rifiuti – TARI;
- Delibera del Consiglio comunale n. 68 del 22/12/2025: Regolamento per la concessione di agevolazioni TARI a favore di aperture di nuovi esercizi commerciali ed attività di servizi – Approvazione;
- Delibera del Consiglio comunale n. 5 del 28/01/2021 e s.m.i., in ultimo integrato con la Proposta di deliberazione di CC n. 9 del 29/01/2026 Modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno;
- Delibera di Giunta comunale n. 21 del 03/02/2026: Imposta di soggiorno – Approvazione tariffe anno 2026;

considerato che fanno parte e costituiscono presupposto del bilancio di previsione i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 22/12/2025: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superficie e determinazione del prezzo di cessione-concessione per l'anno 2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 22/01/2026: Programma Triennale Lavori Pubblici 2026/2028 ed Elenco Annuale 2026. Adozione;
- la deliberazione della Giunta comunale, n. 347 del 11/12/2025: Aggiornamento Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – Elenco 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27 Febbraio 2026: Approvazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2026/2028 e Elenco Annuale 2026;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 22/12/2025: Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 04/02/2025 di approvazione del Programma triennale (2025/2027) degli acquisti di beni e servizi, da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 322 del 13/11/2025;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 22/01/2026, di approvazione delle “Tariffe Servizi a Domanda Individuale anno 2026”, con la quale si provvede anche a calcolare il tasso di copertura degli stessi;
- la deliberazione della Giunta comunale, n. 7 del 20/01/2026 - Ripartizione delle quote derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione alle norme del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 208, comma 4 del D. Lgs. n.285 del 30.04.1992, così come modificato dalla Legge n.120/2010 e s.m.i.”.
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 22/12/2025: “Addizionale Comunale IRPEF anno 2026 - Conferma aliquota.”;
- la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29/02/2026: “Imposta municipale propria (IMU) - approvazione aliquote anno d'imposta 2026”;

precisato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 12/09/2025 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 ai fini della presentazione al Consiglio comunale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 03/02/2026 è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27 Febbraio 2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione;

preso atto, come sopra già dichiarato, e visto lo specifico allegato alla presente deliberazione, che il Comune di Follonica non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

dato atto, in materia di equilibri di bilancio e di Patto di Stabilità interno, il comma 785 della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 - GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43) prevede che:

- la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, risulta così formulata: *“a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio”*. Come chiarito dalla Commissione Arconet e dalla circolare n. 5/2024 della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
- i tre saldi in argomento sono stati individuati da decreto 1° agosto 2019 e sono conosciuti come:
 - W1 (risultato di competenza)
 - W2 (equilibrio di bilancio)
 - W3 (equilibrio complessivo)
- la manovra, pertanto, rafforza i vincoli imponendo di raggiungere un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Tale obiettivo corrisponde ai saldi W1 e W2 sopra descritti, per cui diventa pienamente e non più solo tendenzialmente obbligatorio realizzare un saldo W2 non negativo;
- entro il 30 giugno di ciascun esercizio, dal 2026 al 2030, con decreto del Mef sarà verificato, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap, il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento obbligatorio. In caso di mancato rispetto dei due obiettivi, come somma algebrica del saldo negativo e dei mancati accantonamenti, gli enti inadempienti avranno 30 giorni per iscrivere nel bilancio in corso un accantonamento pari all'importo non raggiunto;

visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2026/2028 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'articolo 204 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dimostrato nell'allegato d) allo schema del bilancio di previsione 2026/2028, redatto in conformità all'allegato 9 del d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

visti, l'art. 172 del TUEL e il principio applicato alla Programmazione All. 4/1, che stabiliscono che il bilancio è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del decreto 118/2011, con i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale (per il quale si fa rimando e riferimento alla deliberazione di approvazione dello stesso già citata ai paragrafi precedenti);
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia riferita all'ultimo rendiconto deliberato;
- l) la nota integrativa;
- m) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

considerato che nel Bilancio di previsione 2026/2028 sono stati previsti tutti gli effetti connessi e conseguenti alle deliberazioni citate, oltre quelli applicabili automaticamente ai sensi di legge, con particolare riferimento ai vincoli derivanti dagli equilibri di bilancio, dalle spese di personale, dai limiti all'assunzione di mutui e prestiti e dal concorso alla finanza pubblica;

verificato che, per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che regolano l'accesso al credito degli Enti Locali, con particolare riferimento alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento, nonché delle entrate derivanti da cespiti propri negli importi comunicati dai responsabili dei servizi;

rilevato che per le spese correnti non ripetitive si è tenuto conto delle previsioni fatte dai vari Responsabili dei servizi e dei centri di costo compatibilmente con la capacità di spesa del Comune;

verificato che:

- è stata effettuata verifica ordinaria del mantenimento della partecipazione del Comune nelle società, con deliberazione del C.C. n. 64 del 22/12/2025;
- sono state ottemperate le prescrizioni dell'art. 8 del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, circa gli obblighi di trasparenza delle società partecipate;
- con riferimento all'obbligo di accantonamento ex art. 1, commi 550-562 della L. 147/2013 e s.m.i. a fronte di perdite delle società stesse, di aver provveduto ad accantonare l'ulteriore cifra di € 6.973,21, che si sommano al fondo già costituito in avanzo di amministrazione di € 176.976,70, comprensivo degli accantonamenti previsti nel rendiconto 2024 e di quelli stanziati nel Bilancio 2025 e non ancora rendicontati;

ritenuto necessario precisare che, a decorrere dal 2020, ai sensi dell'art. 57 del D.L. 124/2019, vengono abrogati limiti, tetti di spesa e vincoli ancora gravanti sugli enti locali relativi al D.L. 78/2010 nonché l'obbligo, previsto all'art. 2 (comma 594) della L. 244/07, di adozione dei piani triennali di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili;

ritenuto necessario in tema di PNRR, fare espresso rinvio ai dettagli tecnico/contabili e normativi inseriti nelle specifiche sezioni del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e nella Nota integrativa al Bilancio 2026/2028;

dato atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 23 del 03/02/2026 ha approvato, così come previsto dall'articolo 174 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di bilancio 2026/2028, di cui all'allegato 9 del d. Lgs. n. 118/2011 con funzione autorizzatoria, lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 a fini conoscitivi, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 12 del d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, contenente l'articolazione delle tipologie di entrata in categoria e dei programmi di spesa in macroaggregati;

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, reso ai sensi del comma 1, lettera b), articolo 239 del Testo Unico Enti locali (D.Lgs. 267/00);

ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati.

preso atto che nel termine di cui al vigente regolamento di contabilità sono/non sono stati presentati emendamenti da parte dei consiglieri comunali;

visti:

- gli artt. 49, e 151 del D. lgs 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011.
- lo statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità.

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000, inseriti nel presente atto

Con la seguente votazione per sistema telematico e alzata di mano:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
13	13	9	4 (Ciompi, Manni, Pecorini e Stella)	0

D E L I B E R A

- 1) **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;
- 2) **di prendere atto** della proposta di bilancio della Giunta comunale e dei relativi allegati sopra richiamati;

3) **di prendere atto** delle motivazioni di cui in premessa, che non hanno consentito l'approvazione del bilancio 2026/2028 entro il 31/12/2025 e che rientrano tra quelle contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 di differimento al 28 febbraio 2026 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, che ha altresì autorizzato l'esercizio provvisorio 2026 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, così riassumibili:

- incertezza sui contenuti e l'applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026;
- complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio;

4) **di recepire**, ai fini del bilancio 2026/2028, le deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale sopra citate e, per l'effetto, di approvare:

- a) il Bilancio di previsione 2026/2028, redatto secondo gli schemi contabili di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, che assume funzione autorizzatoria, per Missioni Programmi Titoli e Titoli Tipologie e nelle risultanze di cui all'allegato quadro riassuntivo, redatti secondo gli schemi del D.Lgs. n. 118/2011.
- b) il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 a fini conoscitivi, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 12 del d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, contenente l'articolazione delle tipologie di entrata in categoria e dei programmi di spesa in macroaggregati;
- c) i seguenti allegati al Bilancio di Previsione 2026/2028:
 - prospetto sugli equilibri di bilancio;
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento e l'allegato mutui 2026/2028;
 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi all'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, sono integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale - RENDICONTO 2024;
 - le risultanze dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti partecipati. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
 - la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (citare in premessa cui si fa rinvio);
 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (citare in premessa cui si fa rinvio);
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 - il prospetto dimostrativo dei limiti di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma previsto dall'art. 46 comma 3 del D.L 112/08- Legge n. 133/08. Con tale allegato si definisce il massimo delle spese consentite per gli anni 2026/2028 per incarichi di collaborazione autonoma;
 - la Nota Integrativa;
 - il parere del Collegio dei revisori dei Conti;
- 5) **di dare atto** che relativamente alle tariffe, alle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali non espressamente deliberate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopra richiamato, si intendono applicabili le tariffe, aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2025;
- 6) **di dare atto** inoltre che, con l'adozione della presente deliberazione, sono assicurati gli equilibri di bilancio, ex articolo 193 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione per sistema telematico e alzata di mano:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
13	13	9	4 (Ciompi, Manni, Pecorini e Stella)	0

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di dare attuazione immediata a quanto sopra esposto e rispettare i termini normativi assegnati.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:

Favorevole

Data, 12-02-2026

IL DIRIGENTE
Giovanna Gregucci

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:

Favorevole

Data, 12-02-2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giovanna Gregucci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Alberto Aloisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Marianna Masella